



## ALLEGATO A alla Dgr n. 604 del 03 maggio 2013

### **“Disposizioni operative e procedurali generali per il pescaturismo”.** **L.R. 10 agosto 2012, n. 28**

Di seguito vengono compendiate le disposizioni attuative concernenti l'attività di pescaturismo di cui agli articoli 11 e 12 della Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 “Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”.

Dette disposizioni, rivolte agli Enti coinvolti ed ai soggetti privati interessati, perseguono il coordinamento della norma a livello regionale, avuto riguardo ai procedimenti amministrativi che attuano la norma medesima e alle correlate fasi operative.

Per praticità espositiva, nel testo che segue le parole “L.R. 10 agosto 2012, n. 28” sono sostituite dalla parola “legge”.

1. Ambito di applicazione: acque interne e acque marittime interne di cui alla L.R. 28 aprile 1998, n. 19, comprese le acque del Lago di Garda di competenza della Regione del Veneto e le acque marittime costiere prospicienti il territorio veneto.

2. Oggetto di applicazione: attività di pescaturismo, intesa quale attività esercitata da pescatori di professione singoli o associati o da acquacoltori in qualità di imprenditori ittici (così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio (di seguito ospiti) su imbarcazioni da pesca, a scopo turistico – ricreativo.

Dato atto che l'art. 59 *quater* della Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto che il pescaturismo rientra nelle attività di pesca professionale se esercitato dall'imprenditore ittico così come definito dal richiamato art. 4 del D.Lgs 9 gennaio 2012, n.4, si evidenzia l'intervenuta inapplicabilità del vincolo della prevalenza dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura rispetto all'attività del pescaturismo, previsto dalla legge.

Per le definizioni di “pesca professionale” e di “acquacoltura” si deve fare riferimento rispettivamente all'art. 2 e all'art. 3 del più volte richiamato D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

3. L'attività di pescaturismo di cui al precedente punto 2 può essere svolta sia su unità di navigazione iscritte presso i Registri degli Ispettorati di Porto della Regione del Veneto, sia su navi iscritte nei Registri NN.MM.GG. tenuti presso le competenti Capitanerie di Porto, secondo le modalità e le linee operative riportate ai punti successivi.

4. L'imprenditore ittico che esercita l'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere in possesso da almeno 1 anno della licenza di pesca professionale ed aver esercitato contestualmente l'attività di pesca consentita dalla medesima licenza o attività di acquacoltura (titolare di allevamento ittico o di molluschi).

5. L'imprenditore ittico autorizzato dalle Capitanerie di Porto di Chioggia e di Venezia ad esercitare l'attività di pescaturismo in acque marittime può esercitare il pescaturismo anche nelle acque marittime interne con le modalità e i vincoli fissati da specifica autorizzazione all'uopo rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto (Capitaneria di Porto presso la quale è iscritta la propria nave).

A tal fine l'imprenditore ittico deve presentare:

- l'istanza di cui all'**Allegato B** del presente provvedimento, alla Provincia di Rovigo (se la nave è iscritta c/o la Capitaneria di Porto di Chioggia) o di Venezia (se iscritta c/o la Capitaneria di Porto di Venezia) ai fini dell'ottenimento del "provvedimento di riconoscimento" di cui all'art. 23 della legge;
- la SCIA, di cui al successivo punto 13, opportunamente compilata, alla medesima Provincia.

6. Ai sensi dell'art. 11 della legge, gli imprenditori ittici, la cui unità di pesca è iscritta presso gli Ispettorati di Porto della Regione del Veneto, che intendono avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo devono:

- partecipare a specifico corso di formazione professionale la cui durata complessiva deve essere pari ad almeno 30 ore;
- aver superato la prova finale che dovrà essere organizzata a cura dello stesso Ente responsabile del corso di formazione.

Detto corso deve prevedere, in particolare, idonea e adeguata formazione professionale in merito alla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di sicurezza e primo soccorso nell'ambito della pesca professionale, della pescasportiva e del pescaturismo.

I singoli moduli del corso e la loro durata devono prevedere almeno le seguenti materie:

- Modulo A: normative in materia di sicurezza a bordo (primo soccorso, lavoro, navigazione, dotazioni e attrezzature obbligatorie per la pesca e il pescaturismo, ecc).  
Durata del modulo: 10 ore;
- Modulo B: normativa in materia igienico-sanitaria pertinente la preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti.  
Durata del modulo: 10 ore;
- Modulo C: normative pertinenti l'esercizio e le attività di pesca (professionale e sportiva e di pescaturismo) nelle acque interne del Veneto (sistemi di pesca consentiti e vietati).  
Durata del modulo: 6 ore;
- Modulo D: normative regionali in materia di tutela e salvaguardia ambientale.  
Durata del modulo: 4 ore.

L'imprenditore ittico può accedere alla prova finale se ha frequentato almeno il 90% delle ore complessive previste per ciascuna delle richiamate materie, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 7.

7. Qualora l'imprenditore ittico dimostri, mediante attestazione/i rilasciata/e da Enti di cui al successivo punto 8., di aver frequentato specifici corsi aventi come oggetto le materie di cui ai richiamati moduli A, B, C, D, può non partecipare al modulo formativo della materia già frequentata.

8. I corsi di cui al precedente punto 6. devono essere organizzati e gestiti da Enti di formazione riconosciuti e accreditati ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19.

L'Ente che gestisce il corso è responsabile anche della prova finale obbligatoria per l'imprenditore ittico ai fini dell'ottenimento di specifico "Attestato d'idoneità al pescaturismo" il cui originale dovrà essere conservato dall'imprenditore ittico medesimo.

Detto “Attestato d’idoneità al pescaturismo” deve riportare:

- il soggetto responsabile dell’organizzazione e/o della gestione del corso e della prova finale (sede ed indirizzo);
- il nominativo dell’imprenditore ittico a cui viene rilasciata l’idoneità all’esercizio dell’attività di pescaturismo;
- la data di inizio e di conclusione del corso;
- la data e l’attestazione del superamento della prova finale (“Idoneo all’esercizio del pescaturismo”);
- la firma del responsabile del corso e della prova finale.

9. L’imprenditore ittico che ha ottenuto il richiamato “Attestato d’idoneità al pescaturismo” deve acquisire, per il tramite del competente Ispettorato di Porto ai fini degli accertamenti di sicurezza della propria unità di navigazione, il documento “Prova di stabilità ai fini dell’attività di pescaturismo”.

Tra i dati riportati nel documento “Prova di stabilità ai fini dell’attività di pescaturismo”, che deve essere redatto da Ente riconosciuto, vi è quello che fa riferimento al numero massimo di persone (ospiti + equipaggio) che l’unità di navigazione può imbarcare.

Fermo restando il numero massimo di ospiti che possono essere imbarcati, sarà cura del medesimo Ente (RINA o altro Ente tecnico riconosciuto) prevedere la possibilità di aumentare, ad esclusivo supporto delle attività di pescaturismo, di un’unità il personale di equipaggio autorizzato a bordo per le attività di pesca, e ciò ai fini della sicurezza (per es. operazioni d’imbarco e sbarco degli ospiti).

10. Ai fini dell’ottenimento del “provvedimento di riconoscimento” di cui all’art. 23 della legge l’imprenditore ittico, una volta in possesso dei necessari documenti (licenza di pesca professionale, prova di stabilità, attestato di superamento del corso di formazione) nonché dei titoli per la conduzione dell’imbarcazione, deve presentare alla competente Provincia (Provincia presso la quale l’imprenditore ittico è inserito nell’elenco di cui all’art.25, c.1 della L.R. 19/98) l’istanza di cui all’**Allegato B** del presente provvedimento.

11. La Provincia, entro 30 giorni dall’acquisizione della suddetta istanza e della correlata documentazione, rilascia, con determinazione dirigenziale, il “provvedimento di riconoscimento” di cui al precedente punto 10. e ne trasmette copia conforme all’originale sia all’imprenditore ittico richiedente sia al competente Ispettorato di Porto regionale.

12. Entro il termine massimo di 2 anni dalla data del “provvedimento di riconoscimento” provinciale, l’imprenditore ittico presenta formale richiesta al competente Ispettorato di Porto regionale per integrare la propria “licenza di navigazione” con l’annotazione: “pescaturismo”.

13. L’imprenditore ittico è ora in possesso di tutta la documentazione necessaria alla completa compilazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, di cui all’**Allegato C** del presente provvedimento) che, unitamente alla documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo di cui all’art. 12 della legge (versamento comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello della data di compilazione della medesima SCIA), deve essere trasmessa, a cura dello stesso imprenditore ittico, alla Provincia presso la quale è tenuto l’elenco di cui al comma 1, art. 25, della L.R. 19/98, e ciò anche per le finalità di cui all’art. 21, c.2 lett. b) della legge.

La medesima Provincia provvederà a trasmettere la SCIA all'Ispettorato di Porto regionale dove è iscritta l'unità di pesca, anche per via telematica.

Si precisa che nella polizza assicurativa deve essere specificata la tipologia dell'attività svolta (per es. pesca e pescaturismo).

L'imprenditore ittico è tenuto, altresì, a:

- rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza della stessa e fornirne copia alla competente Provincia;
- comunicare all'Ispettorato di Porto regionale qualsiasi variazione (eventuale sostituzione dell'imbarcazione e/o demolizione della stessa, cessazione dell'attività di pescaturismo, modifica dei dati relativi alla propria personalità giuridica come ad es. partita iva ecc..).

L'Ispettorato di Porto regionale provvederà a darne formale comunicazione alla Provincia presso la quale è tenuto l'elenco di cui al comma 1, art. 25, della L.R. 19/98.

14. L'imprenditore ittico la cui nave è autorizzata all'esercizio del pescaturismo a mare, necessariamente iscritta nel R.NM.G. tenuto presso la competente Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Venezia o di Chioggia, qualora eserciti il pescaturismo nelle acque marittime interne deve operare nel pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Regolamento approvato dalla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art.7 della L.R.n.19/98 e delle prescrizioni di cui ai successivi punti 15 e 16.

15. L'imprenditore ittico, a conclusione di ogni stagione di pesca, deve compilare la scheda di cui all'**Allegato D** del presente provvedimento che riporta le ore e le giornate/anno di pescaturismo svolte.

Detta scheda dovrà essere trasmessa, a cura dell'imprenditore medesimo, alla competente Provincia (presso la quale è tenuto l'elenco di cui al comma 1, art. 25, della L.R. 19/98) entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La Provincia, entro 30 giorni, ne trasmetterà copia sia al competente Ispettorato di Porto regionale dove è iscritta l'unità di navigazione, sia alla Regione del Veneto (Unità di Progetto Caccia e Pesca).

16. Ai sensi dell'art. 11, c.3 della legge, l'attività di pesca nell'ambito dell'attività del pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Regolamento Provinciale della Provincia territorialmente competente, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:

- i componenti l'equipaggio, titolari di licenza di pesca professionale, possono utilizzare esclusivamente gli attrezzi consentiti per la pesca professionale indicati nei Regolamenti Provinciali di cui all'art. 7 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, ad esclusione degli attrezzi che prevedono un funzionamento a trazione meccanica o idraulica e dei vagli selezionatori a funzionamento meccanico in considerazione della necessità di garantire la sicurezza degli ospiti presenti a bordo. Detti attrezzi, se presenti, devono essere pertanto opportunamente disattivati (messi in sicurezza) a cura dell'equipaggio;
- gli ospiti in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dagli artt. n. 9, n. 10 e n. 11 della richiamata L.R. n. 19/1998 possono utilizzare esclusivamente gli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico e sportiva indicati nei richiamati Regolamenti Provinciali di cui all'art. 7 della medesima L.R. n. 19/98;
- gli ospiti privi dei titoli e dei requisiti previsti dagli artt. n. 9, n. 10 e n. 11 della L.R. n. 19/1998 non possono esercitare alcuna attività di pesca, ma possono assistere alle attività di pesca condotte dai componenti l'equipaggio o dagli altri ospiti titolati.

17. Per le finalità di cui all'art.1 della "legge", l'imprenditore ittico durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo, nel rispetto delle disposizioni legislative igienico-sanitarie di settore, può somministrare direttamente a bordo, oltre ai prodotti della pesca derivati dalla propria attività professionale, alimenti e bevande provenienti dal territorio della Regione Veneto quali prodotti lattiero-caseari, salumi, vino, frutta, tutti di provenienza delle aziende rurali Venete, nonché pane di provenienza artigianale. Sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di settore, l'imprenditore ittico può altresì vendere direttamente agli ospiti prodotti freschi, interi e/o eviscerati, provenienti dalla propria attività (pesca e/o acquacoltura) e/o provenienti dalla Cooperativa e/o Consorzio di appartenenza. Nel caso di vendita per asporto, la quantità complessiva offerta agli ospiti imbarcati non deve superare i 100 Kg. di prodotti ittici per unità di navigazione/giorno.

Nella somministrazione degli alimenti devono essere rispettate, da parte dell'imprenditore ittico, la tradizione, la tipicità e le stagionalità dei prodotti degli ambienti acquatici e del territorio dove svolge la propria attività di pesca e/o di acquacoltura.

I prezzi medi dei prodotti somministrati e di quelli venduti agli ospiti praticati dall'imprenditore ittico devono essere quelli medi di mercato praticati nel Veneto che possono essere desunti dai mercuriali pubblicati periodicamente dalle C.C.I.A.A. venete. I prezzi dei prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e/o di acquacoltura possono essere aumentati di circa il 15% rispetto alla media di mercato.

L'imprenditore ittico ha l'obbligo di conservare, così come previsto dalle normative igienico-sanitarie e fiscali, tutta la documentazione che attesti la provenienza (fatture) e la tracciabilità dei prodotti consumati a bordo o venduti agli ospiti. Piatti e bicchieri eventualmente utilizzati devono essere derivati della "carta", mentre coltelli e forchette devono essere di tipo monouso.

In ogni caso detti materiali devono essere portati a terra e opportunamente riposti, a cura dell'imprenditore ittico, negli appositi contenitori di smaltimento rifiuti del Comune dove a sede il porto di attracco dell'unità di pescaturismo.